

ALLEGATO XVIII
MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI CON
FREQUENZA RIDOTTA

- 1) I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con frequenza ridotta se:
 - a) le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel Paese terzo speditore nell'ambito di intese tecniche fra Commissione europea e Paese terzo, oppure
 - b) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o della partita figurano negli elenchi a tal fine adottati dalla Commissione, oppure
 - c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un Paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un Paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta, a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati previsti nel Titolo VIII non siano stati soddisfatti.

- 2) I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza ridotta qualora ci siano prove, valutate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti introduzioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato fitosanitario permanente della Commissione, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni impartite a tal proposito dalla Commissione europea.

- 3) In caso di destinazione delle merci provenienti da Paesi terzi verso un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata e sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 52, può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" sulle merci in importazione comunitaria siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso il luogo da esso indicato, conformemente a quanto previsto dal Titolo VIII. Se non viene raggiunto un tale accordo il "controllo di identità" ed il "controllo fitosanitario" sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente presso il punto di entrata.

ALLEGATO XIX

Attrezzature minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari che devono essere presenti presso i posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi

Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature devono comprendere almeno:

- 1) attrezzature amministrative:
 - a) un sistema rapido di comunicazione con:
 - il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole;
 - i laboratori che effettuano le analisi;
 - le autorità doganali;
 - gli altri Servizi fitosanitari regionali;
 - la Commissione U.E.;
 - gli altri Stati membri;
 - b) un dispositivo di riproduzione dei documenti.
- 2) attrezzature di ispezione:
 - spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità;
 - illuminazione adeguata;
 - tavoli d'ispezione;
 - attrezzature idonee per i controlli visivi, la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori di laboratorio.
- 3) apparecchiature per il campionamento delle spedizioni:
 - materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione;
 - materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori;
 - sigilli, timbri ufficiali.